



Comune di Canicatti  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\*\*\*\*\*

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° 2 DEL 27 FEB. 2024

OGGETTO

Ordinanza Ingiunzione di pagamento, per violazione dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs.N. 152/2006, accertata dal personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale di Canicatti, in data 13/05/2022, giusto verbale n.40/2022.

Il Funzionario Responsabile di E.Q. della P.M. N. 7  
Commissario Ispettore Superiore della P.M.  
Comandante della P.M.  
D.ssa Patrizia Sola

**Premesso** che con verbale n° 40/2022 redatto, in data 13 Maggio 2022, dal personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale di questo Comune, è stata contestata alla **"Persona, indicata nell'annesso "A" alla Ordinanza di Ingiunzione, parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE"**, la violazione amministrativa dell' art. 192, comma 1 del D.Lgs.N. 152/2006;

**Considerato** che, per la suddetta violazione, è prevista, dall'art. 255 c. 1 del D.Lgs. N. 152/2006, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00, con pagamento in misura ridotta della somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 16 della legge n° 689/1981, entro il termine di giorni 60 dalla contestazione e notificazione della stessa;

**Preso atto** del ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 22 bis L. 689/1981, proposto dal Sig. Lana Stefano avverso il verbale di contestazione redatto dal Corpo di Polizia Municipale N. 40/2022;

**Rilevata** la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione delle sanzioni da ascrivarsi;

**Vista** la sentenza N. 295/2023 R.G. N. 1566/2022 CRON. N. 1798/2023 relativa all'opposizione a verbale di accertamento di violazione con la quale il Giudice di Pace dichiara improponibile l'opposizione proposta dal Sig. Lana Stefano avverso il verbale N. 40/2022;

**Valutati** ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981 e tenute presenti le modalità dell'infrazione e la descrizione fatta dai verbalizzanti, la sanzione pecuniaria risulta essere di € 600,00;

**Vista** la legge n° 689/1981;

**Visto:**

- l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

## ORDINA

Alla *Persona, indicata nell'annesso "A" alla Ordinanza di Ingiunzione, parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE* di pagare la somma di €. 600,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981.

## INGIUNGE

Alla stessa di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la complessiva somma di Euro 610,00 - di cui:

- € 600,00 per sanzione amministrativa;
- € 10,00 per spese di notifica;

al Comune di Canicattì o mediante versamento sul c.c. postale N.. 275925 intestato a Comune di Canicattì, Servizio di Tesoreria indicando come causale: sanzione amministrativa, il numero del verbale, gli estremi (numero e data della presente Ingiunzione) oppure a mezzo bonifico CODICE IBAN IT46P0760116600000000275925.

### Avvertenze:

L'interessato dovrà esibire o trasmettere al Comando della Polizia Municipale di Canicattì copia della ricevuta di pagamento entro i successivi cinque giorni.

Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento della somma ingiunta, il presente provvedimento costituirà titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma dovuta.

L'interessato può proporre opposizione avverso la presente Ordinanza - Ingiunzione davanti al Giudice di Pace di Canicattì, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 22 bis comma 1° Legge 24.11981 n°. 689 come introdotto dall'art. 98 D.Lgs. n. 507 del 30/12/1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 Giugno 1999 n. 205).

**La Resp. dell'Ufficio Depenalizzazioni  
Istruttore Amm.vo e Contabile**  
La Manna Rosa Rita

**Il Funzionario Amministrativo**  
Nicosia Maria Elisa



**Il Funzionario Responsabile di E.Q.della P.M. N. 7**  
**Commissario Ispettore Superiore**  
**Comandante della P.M.**  
D.ssa Patrizia Sola